

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
SULLE LOCAZIONI

RIUNIONE DEL 10 APRILE 1951

(2^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente AZARA

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Disciplina delle locazioni di immobili adibiti
ad uso di albergo, pensione e locanda » (N. 1590)
(Di iniziativa dei senatori Borromeo ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 13, 14, 15, 16, 21
CAPPA	14, 17, 19, 20
ROMANI, <i>Commissario per il turismo</i>	14, 20, 22
MINIO	14, 15
GRISOLIA	15, 18, 21
MENGGI	15, 21
ZOLI	15, 16, 17, 18, 22, 24
LOCATELLI	16
BRASCHI	16, 17, 21
RIZZO Domenico	16, 17, 22
TOMÈ	17, 18
BERGMANN	18
DE GASPERIS	19, 23, 24
BORROMEO	19
GAVINA	21

La riunione ha inizio alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Azara, Bergmann, Borromeo, Braschi, Cappa, Carrara, Ceschi, De Gasperis, Gavina, Grisolia, Locatelli, Meacci, Menghi, Minio, Musolino, Pasquini, Reale Vito, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Tomè, Zelioli e Zoli. Sono altresì presenti, a norma del sesto comma dell'articolo 18 del Regolamento, i senatori: Pezzini (in sostituzione del senatore Bosco), Troiano (in sostituzione del senatore Menotti) e Voccoli (in sostituzione del senatore Gramegna).

Interviene alla riunione il Commissario per il turismo, onorevole Romani.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda » (N. 1590) (Di iniziativa dei senatori Borromeo ed altri).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda », di iniziativa dei senatori Borromeo ed altri.

Devo comunicare che il senatore Borromeo ha presentato alcuni emendamenti al disegno di legge, che sono stati tirati al ciclostile e distribuiti. Essi non fanno che tradurre in articoli i criteri fissati nell'ordine del giorno presentato dallo stesso senatore Borromeo, approvato dalla Commissione nella riunione precedente.

Come sapete il termine riguardante il vincolo di destinazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero è prossimo a scadere.

In relazione a ciò il Governo ha emanato un decreto-legge, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* di ieri, che concede la proroga: viene quindi meno l'urgenza con la quale la Commissione era costretta ad affrontare il problema. Il decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta* del 9 aprile 1951, n. 81, e recante il numero 207 uguale data è del seguente tenore: « Sino alla data del 30 giugno 1951, rimangono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e della legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modificazioni ». In sostanza noi abbiamo una proroga fino al 30 giugno 1951, sia del vincolo alberghiero, che dei contratti di locazione.

CAPPA. Desidererei sapere dall'onorevole Commissario per il turismo come mai il Governo ha ritenuto di ricorrere al decreto-legge quando il Senato stava alacremente lavorando intorno all'emanazione del provvedimento di legge di iniziativa del senatore Borromeo per disciplinare le locazioni degli immobili adibiti ad uso albergo. Infatti io ritengo che il Senato e poi la Camera fossero in condizione di poter espletare il loro compito prima ancora della scadenza del termine. Comunque il Governo avrebbe dovuto attendere la data del 17 aprile prima di procedere alla pubblicazione del decreto-legge, qualora il Parlamento non avesse provveduto per quella data. Non capisco pertanto i motivi che possono aver spinto il Governo a ricorrere con tanto anticipo alla pubblicazione di un decreto che in definitiva rende inutile tutto il lavoro fin qui svolto dalla Commissione. Vorrei pertanto sapere se la pubblicazione del decreto è dovuto all'intervento del Commissario per il turismo e quali motivi l'abbiano suggerito.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Devo dichiarare che il decreto-legge è stato tempestivamente sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri al fine di poterlo fare pubblicare al momento opportuno sulla *Gazzetta Ufficiale*, nel caso che il Parlamento non avesse potuto approvare in tempo debito il provvedimento che disciplina le locazioni di immobili adibite ad uso alberghiero. Tutto era stato valutato nel senso che l'eventuale pubblicazione avvenisse alla vigilia della scadenza del blocco alberghiero. Per ragioni che mi sfuggono la pubblicazione questa volta è avvenuta alcuni giorni prima della scadenza dei termini. Tuttavia è necessario tener

presente il grave pericolo che si correva se non si fosse pubblicato a tempo questo decreto-legge e il Parlamento non fosse riuscito ad approvare una nuova disposizione. In questo deprecato caso diversi immobili adibiti ad uso albergo avrebbero potuto essere utilizzati diversamente dai proprietari, con grave danno della industria alberghiera e del turismo. Non si tratta infatti di un problema che riguardi l'interesse privato, ma di un problema di portata nazionale.

Devo però dichiarare e sottolineare che con la pubblicazione di questo decreto non si è voluto assolutamente mancare di riguardo al Parlamento, ma impedire un grave turbamento di questo settore di interesse nazionale.

CAPPA. Devo dichiarare che non sono soddisfatto della risposta data dal Commissario per il turismo. Si sarebbe dovuto tener conto che la nostra Commissione stava cercando sollecitamente di dare una disciplina a questa materia prima della scadenza del termine, e aveva già approvato i criteri generali fissati nell'ordine del giorno Borromeo. Mi sembra che di ciò il Governo non abbia voluto tener conto, e pertanto mi dichiaro insoddisfatto della risposta data dal Commissario per il turismo.

MINIO. Anzitutto mi associo a quanto ha detto il collega Cappa. Vorrei poi ricordare quanto fu approvato a grande maggioranza nella passata riunione. Precisamente noi approvammo l'ordine del giorno già letto dal Presidente che fissa i punti sui quali si sarebbe imperniato il disegno di legge. Ricordo in proposito che si pose la questione se la nostra Commissione poteva o no deliberare su questo disegno di legge in sede deliberante, e la questione fu superata ricordando la prassi costante delle altre Commissioni. Certamente noi siamo rimasti sorpresi nel constatare come, dopo tutto il lavoro fatto dalla Commissione, il Governo abbia ritenuto di ricorrere, diversi giorni prima della scadenza dei termini, alla pubblicazione del decreto. Inoltre, non bisogna dimenticare un altro inconveniente cui dà luogo la pubblicazione del decreto-legge: noi non possiamo concedere più gli aumenti che avevamo stabilito con l'approvazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore Minio che in sede di ratifica il Parlamento può modificare il dispositivo del decreto-legge.

MINIO. Ad ogni modo in sede di ratifica di questo decreto-legge, io mi domando se noi potremo continuare a discutere sulla base dell'ordine del giorno approvato. Ritengo infatti che noi non saremo più legati a quell'ordine del giorno che abbiamo votato.

PRESIDENTE. Ritengo che invece noi siamo tutt'ora legati a quell'ordine del giorno.

MINIO. Ma su che cosa deve ora discutere la Commissione? Dobbiamo discutere ancora sul disegno di legge Borromeo, del quale, attraverso un ordine del giorno, avevamo fissato i punti fondamentali, oppure dobbiamo abbandonare il disegno di legge Borromeo e discutere il decreto-legge?

PRESIDENTE. Finchè il decreto-legge non ci sarà sottoposto per la ratifica noi abbiamo il dovere di continuare l'esame del disegno di legge di iniziativa del senatore Borromeo.

GRISOLIA. Desidero anzitutto aderire al rilievo molto opportunamente fatto dal senatore Cappa. Effettivamente, senza voler fare il processo alle intenzioni del Governo, bisogna rilevare che è strano che proprio alla vigilia della riapertura del Senato, presso una Commissione del quale pende un disegno di legge, ci si sia preoccupati di dar vita ad un decreto-legge: istituto al quale, secondo quanto afferma la Costituzione, dovrebbe essere fatto ricorso soltanto in casi di estrema necessità (tanto è vero che non si ritenne di fare ricorso al decreto-legge quando si discusse la legge Bisori, eppure in quel momento questo ricorso sarebbe stato spiegabile).

Desidero inoltre presentare una mozione di ordine. Ritengo che sia superfluo ed ozioso continuare la discussione del disegno di legge Borromeo, con tutto il rispetto che noi abbiamo per lui, e ritengo più opportuno e concludente ritornare alla discussione del provvedimento di legge generale.

Infatti io credo che nei 60 giorni necessari per la ratifica del decreto-legge noi possiamo benissimo approvare il disegno di legge e trasmetterlo tempestivamente alla Camera dei deputati. Ecco perchè io credo che noi possiamo rinviare la seduta, fissando per la prossima un ordine del giorno in questo senso.

MENGHI. Sono di parere diverso da quello del precedente oratore, in quanto ritengo che il decreto governativo sia stato tempestivo:

infatti, non vi sarebbe stato tempo sufficiente perchè la disposizione di legge che avessimo approvato potesse essere approvata in tempo anche dalla Camera dei deputati. Ci sarebbe perciò stata una *vacatio legis*, per cui poteva avvenire quell'inconveniente lamentato dal Commissario per il turismo, e cioè che si adibissero al altro uso gli immobili alberghieri. Per questi motivi non mi associo ai rilievi fatti dal senatore Cappa e dagli altri colleghi.

ZOLI. Non ritengo che sia più il caso di discutere l'opportunità o meno della pubblicazione del decreto-legge: prendiamo la situazione qual'è. Probabilmente oggi stesso la Presidenza incaricherà la nostra Commissione d'esaminare il decreto-legge da ratificare e di riferire all'Assemblea. Allora noi ci troveremo di fronte a questa situazione: esaminare prima il decreto-legge e poi il disegno di legge Borromeo?

Quale strada dobbiamo seguire? Io penso che non si possa seguire la strada indicata dall'onorevole Grisolia, perchè, a mio avviso, non possiamo affrontare il problema generale in termini obbligati di tempo. Noi impiegheremo 15 o 20 giorni per metterci d'accordo (ed è stato proprio perchè non ci eravamo messi d'accordo prima che abbiamo preso la strada del disegno di legge Borromeo per una soluzione transitoria). Comunque ci vorrà del tempo, e poi la Camera ci rimanderà quel provvedimento con i suoi emendamenti: pertanto noi non possiamo essere certi di poter risolvere il problema definitivamente entro i 60 giorni. Quindi, la migliore soluzione mi sembra quella di esaminare il decreto-legge che ci sarà assegnato in sede referente, e proporre al Senato la ratifica con modificazioni che riproducano quanto avevamo di massima deciso in sede di discussione del disegno di legge Borromeo, approvando l'ordine del giorno presentato da quest'ultimo. Facendo questo lavoro in otto o in dieci giorni, noi possiamo dar tempo alla Camera dei deputati di ratificare il decreto così modificato in tempo utile.

Il Commissario per il turismo potrà poi tener conto delle opinioni manifestate dalla Commissione, in sede di preparazione del disegno di legge organico sulle locazioni.

PRESIDENTE. Devo fare presente alla Commissione che noi abbiamo sì definito diverse questioni ma ne abbiamo lasciato anche in sospenso delle altre. Io sono d'accordo sulla linea di condotta suggerita dal senatore Zoli, ma ritengo che, nel ratificare il decreto-legge, noi dobbiamo dare una soluzione a tutte le questioni che la materia presenta.

Se noi dobbiamo apportare delle modifiche al decreto-legge da ratificare, è bene che facciamo un'opera organica.

ZOLI. Non faremo in tempo!

PRESIDENTE. Ma come si può inserire nel decreto una parte del disegno Borromeo e non toccare le questioni affrontate nel disegno di legge governativo e in quello Bisori? Il problema è meno semplice di quello che sembra a prima vista. Occorre decidere che cosa noi vogliamo fare del progetto di legge Borromeo e dei suoi emendamenti, che tra l'altro ancora non abbiamo esaminato.

LOCATELLI. Mi associo prima di tutto ai rilievi fatti dal senatore Cappa. La procedura usata dal Governo non è stata nè giusta nè rispettosa verso di noi, in quanto nè il nostro Presidente nè la Commissione erano stati preavvisati della pubblicazione del decreto-legge.

Per quanto riguarda il seguito della discussione io ritengo che nessuno possa impedire a noi di tener conto di quello che abbiamo già deciso l'altra volta con la votazione dell'ordine del giorno del senatore Borromeo. Questi punti di massima votati noi non possiamo rinnegarli!

BRASCHI. Mi ricollego alle considerazioni fatte dal collega Zoli: abbiamo innanzi a noi il progetto del senatore Borromeo, che si preoccupava di ovviare a quell'inconveniente cui ha poi ovviato la pubblicazione del decreto-legge. Ora la pubblicazione di questo decreto riporta la questione all'Assemblea plenaria poichè è essa che deve ratificarlo. Quando questo decreto verrà al nostro esame, in sede referente, allora potremo votare delle modificazioni da proporre all'Assemblea.

Mi pare inoltre molto importante rilevare che probabilmente noi non avremo ancora finito la discussione intorno al decreto da ratificare quando sarà portata davanti al Parlamento la questione generale delle locazioni. Noi dovremo cioè cominciare la discussione sulla legge

generale che dovrà andare in vigore alla fine dell'anno. Allora questo disegno di legge, di iniziativa del senatore Borromeo diventerà un capitolo della legge generale. Quindi mi sembra necessario sospendere la discussione. Torneremo a riunirci quando saremo investiti dell'esame del decreto-legge.

RIZZO DOMENICO. Debbo manifestare la mia personale perplessità. Non posso non aderire ai rilievi fatti all'inizio della riunione dall'onorevole Cappa; ma più che un giudizio di opportunità, più che un giudizio sulla misura della cortesia che il potere esecutivo ha mostrato col'emanazione del decreto-legge, nei confronti del potere legislativo, mi preoccupo dell'effetto costituzionale di questo decreto-legge. Il Governo avrà ritenuto che non ci fosse il tempo necessario perchè si arrivasse in tempo utile all'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge Borromeo, ed indubbiamente esso è stato spinto da motivi di opportunità.

Voglio però ricordare che noi fummo costituiti in Commissione speciale in occasione dei due disegni di legge, quello governativo e quello del senatore Bisori, che furono sottoposti al nostro esame in sede referente. Nel corso della discussione di questi due disegni di legge sorse la necessità di un provvedimento di carattere transitorio, urgente, ed allora presentammo quel disegno di legge che porta il nome dei senatori Borromeo ed altri, che la Presidenza ci ha assegnato in sede deliberante. Noi non solo abbiamo affrontato l'esame di questo disegno di legge in sede deliberante, ma in concreto siamo arrivati ad una soluzione con un ordine del giorno suggerito dal senatore Zoli e formulato dal senatore Borromeo. Gli emendamenti dell'onorevole Borromeo che sono stati distribuiti questa mattina, erano già implicitamente contenuti in quell'ordine del giorno. L'onorevole Borromeo, oggi, non aggiunge niente a quel che è stato già votato con maggioranza rilevante dalla Commissione. Cosicchè il processo legislativo in sede deliberante di questa Commissione nella sostanza si era esaurito. Questa dunque dovrebbe essere una riunione di perfezionamento dal punto di vista formale di quel che è già stato votato. Se noi accettiamo la possibilità che tutto quello che è stato votato da questa Commissione vada a trasferirsi, con valore soltanto referente, *sub specie*, negli emendamenti

al decreto-legge che presenteremo all'Assemblea in sede di ratifica, noi accettiamo il principio che tutte le volte che il Governo voglia sottrarci la possibilità di legiferare basterà che presenti un decreto catenaccio; in tal modo creeremo, dopo i tre casi, previsti dall'articolo 26 del Regolamento, di rimessione all'Assemblea di un disegno di legge deferito ad una Commissione in sede deliberante, un quarto caso, e cioè, la presentazione improvvisa da parte del Governo di un decreto-legge sulla stessa materia, che pone nel nulla il lavoro compiuto in sede deliberante.

CAPPA. Non c'è bisogno di questo quarto caso, perchè il Governo può in qualunque momento chiedere la rimessione all'Assemblea di un disegno di legge deferito all'esame e alla approvazione di una Commissione.

RIZZO DOMENICO. Indubbiamente vi è questo caso, e l'ho ricordato poco fa: il Governo ha il diritto di chiedere esplicitamente la rimessione all'Assemblea di un disegno di legge, limitando il lavoro della Commissione alla stesura della sola relazione. Ma in questo caso con il decreto-legge il Governo ci spoglia interamente usando una via obliqua della possibilità di legiferare. È esatto tutto ciò? È costituzionale? A me pare che sancire una prassi del genere equivarrebbe ad una vera e propria abdicazione da parte del potere legislativo; infatti ogni qual volta nel corso della discussione il nostro orientamento non fosse di gradimento del potere esecutivo, potremmo trovarci paralizzati nella nostra azione e ridotti soltanto a ratificare decreti-legge.

Ed allora, di fronte a questo pericolo, quale è la soluzione che, secondo me, appare la più logica? Siamo stati chiamati a discutere il progetto di legge di iniziativa del senatore Borromeo. Ebbene, qualora noi approvassimo, insieme con la Camera dei deputati, la legge del senatore Borromeo, non vi sarebbe nulla di strano che il decreto-legge decadde per mancanza di ratifica ...

BRASCHI. La legge del senatore Borromeo dovrebbe essere approvata dal Parlamento entro il 16 aprile!

ZOLI. No, è sufficiente che la legge di iniziativa del senatore Borromeo sia approvata entro l'8 giugno!

RIZZO DOMENICO. ...tanto più che il Governo non avrebbe motivo di lagnarsi perchè nella nostra attività legislativa includeremmo non soltanto tutto quello che il Governo ha stabilito nel decreto-legge, ma qualcosa di più, prorogando il vincolo fino al 1° dicembre 1951 e provvedendo ad aumentare le pigioni con effetto retroattivo dal 1° gennaio del 1951, appunto in considerazione della più lunga proroga concessa. In tal modo ci metteremmo sulla linea costituzionale più corretta, perchè, approvata la nostra legge, il decreto-legge governativo non verrà ratificato e decadrà.

TOMÈ. Mi pare che la tesi sostenuta dal collega senatore Rizzo vada oltre quelli che debbono essere i limiti di valutazione dei provvedimenti governativi presi con decreto-legge. Sta di fatto che, se oggi non fosse stato emanato il decreto-legge di cui si parla, si sarebbe dovuto approvare nel giro di cinque giorni il disegno di legge del senatore Borromeo, ed ognuno di noi, che ha una sufficiente esperienza di tecnica legislativa, sa che sarebbe stato materialmente impossibile ottenere prima del 16 corrente l'approvazione nostra e quella della Camera dei deputati. Ora, bisogna tener presente che, perchè il decreto potesse essere approvato in questi cinque o sei giorni, era indispensabile che ci fosse una riunione del Consiglio dei ministri; e voi sapete come me quali siano gli impegni che il Governo ha in questi giorni. Era pertanto materialmente impossibile che il Consiglio dei ministri potesse riunirsi ancora in questi cinque giorni e che la legge potesse venire pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, entro il termine del 16 aprile.

Ritengo, quindi, che l'iniziativa di deliberare sul decreto-legge sia stata una iniziativa prudente, una iniziativa che ha tenuto conto di tutti gli elementi generali della attuale situazione parlamentare, e non mi sembra perciò che si debba muovere un appunto agli organi che hanno provocato il decreto-legge stesso; nè mi pare, d'altra parte, che si possa convalidare la tesi del senatore Rizzo, che questo sarebbe un quarto sistema di sottrarre un disegno di legge all'esame della Commissione, e che in questo quarto sistema si dovrebbe vedere il pericolo di una possibile sovrapposizione del potere esecutivo al Parlamento, perchè ognuno di noi sa che, perchè i decreti-legge siano costitu-

zionalmente ammissibili, è necessario che esista una situazione di urgenza.

Ora, se avviene che l'Assemblea o una Commissione in sede deliberante sono investiti di un determinato disegno di legge e si giunge proprio al limite di scadenza del termine entro cui è necessario che la legge divenga operante, si realizza quella situazione di urgenza che, secondo la Costituzione, giustifica l'emanazione di un decreto-legge.

GRISOLIA. Eccezionalità, non urgenza; la cosa è diversa.

TOMÈ. Certo è che deve sussistere questa situazione di fatto, e non possiamo perciò ritenere che il Governo con questo decreto abbia inaugurato un sistema per porre il Parlamento di fronte a fatti compiuti e privarlo della sua competenza nel campo legislativo. Ricordo ai colleghi che, se dessimo una interpretazione in questo senso, ciò suonerebbe implicitamente sfiducia nei confronti del Governo.

Ma vediamo un po' la situazione che si è venuta determinando con la pubblicazione del decreto-legge. Ritengo che esso abbia praticamente superato, direi esautorato, svuotato l'ordine del giorno Borromeo e tutto ciò che noi fino a questo momento abbiamo approvato.

MUSOLINO. Non è vero.

TOMÈ. Ritengo che l'ordine del giorno Borromeo e tutto quanto abbiamo fin qui fatto sia superato, perchè praticamente il decreto-legge ha proprio per oggetto la materia di cui ci occupiamo, e cioè norme transitorie determinate da una particolare urgenza. Questo era il motivo determinante della legge stralcio che volevamo varare in sede deliberante. Ora questo nostro motivo determinante è stato ormai superato con il decreto-legge governativo, perchè questo appunto risolve trasitoriamente la situazione giuridica delle locazioni degli edifici adibiti ad uso alberghiero.

D'altra parte, l'ordine del giorno Borromeo è ormai decaduto anche perchè, mentre prima eravamo in sede deliberante, ora saremo investiti della ratifica del decreto-legge in sede referente; ci troviamo quindi di fronte ad una procedura completamente diversa, e non abbiamo più l'assillo dell'urgenza.

Ritengo dunque che l'ordine del giorno Borromeo non sia più vincolante per noi, e penso che, così stando le cose, e aderendo in sostanzialmente

za a quella che è stata la tesi esposta dal senatore Braschi, noi dobbiamo per ora sospendere la discussione in sede deliberante del disegno di legge Borromeo, e dobbiamo invece prendere in esame in sede referente il provvedimento di ratifica, ed in quella sede votare *ex novo* quelle che saranno le nostre determinazioni in ordine a questa materia.

BERGMANN. Le considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto mi permetteranno di essere anche più breve del solito. In linea di procedura mi pare che possiamo essere d'accordo su quello che è stato esposto dal senatore Zoli.

ZOLI. Ma adesso io sono stato convinto dalle considerazioni fatte dal senatore Domenico Rizzo.

BERGMANN. Allora faccio mio il parere già espresso dal collega Zoli e al quale egli ha rinunciato. Ritengo cioè che, come ha chiesto implicitamente il collega Tomè, dovremo esaminare il decreto-legge quando ne saremo regolarmente investiti dalla Presidenza, e lo esamineremo secondo la procedura stabilita per l'esame dei decreti-legge. Contrariamente all'opinione del senatore Rizzo, sono dell'idea che lo dovremo esaminare non in sede deliberante, ma in sede referente. Ritengo che da questa soluzione derivi una possibilità a cui avevo accennato durante la discussione generale, quando ci occupavamo dei due disegni di legge proposti uno dal senatore Bisori e l'altro dal Governo. Avevo accennato allora alla possibilità di una soluzione che mi pareva equa e particolarmente adatta alla materia che ha dato luogo a una eccitazione sproporzionata alla sua importanza. Dicevo: rimettiamo le decisioni di carattere stabile a quando si farà la legge generale sulle locazioni (il che avverrà presto) e per le questioni di importanza più limitata adottiamo una soluzione conciliativa di carattere equitativo, che potrebbe essere studiata e adottata all'unanimità.

Mi permetto di ricordare queste mie parole, questo mio voto che in parte è stato accolto di fatto con la presentazione di un disegno di legge stralcio e il rinvio delle altre questioni alla legge generale, ma che non è stato accolto per quel che riguarda la mia proposta conciliativa, che io ritengo dovrebbe essere accettata, in modo da poter giungere in poco tempo ad una

soluzione rispondente al desiderio comune che il Parlamento non si perda per settimane o mesi su problemi che possono lasciare il posto ad altri più importanti.

PRESIDENTE. Spero che l'appello alla concordia lanciato dal senatore Bergmann non sarà lasciato cadere nel vuoto.

DE GASPERIS. Probabilmente, il potere esecutivo nell'emanare il decreto-legge si è voluto porre al sicuro in quanto è a conoscenza del modo in cui procedono i lavori delle Commissioni, che vanno alquanto a rilento per la complessità delle materie che trattano.

Mi oppongo alla tesi sostenuta dai colleghi Braschi e Tomè. Dobbiamo, anzi, essere grati all'onorevole Borromeo, soprattutto perchè egli si è preoccupato del malumore, delle proteste dei proprietari per il ritardo nell'emanazione della legge. Inoltre i senatori Braschi e Tomè, non tengono presente il fatto che se rimandiamo tale questione, la dovremo discutere in Aula e in tale sede potremmo trovare delle opposizioni alla concessione dell'effetto retroattivo all'aumento dei canoni.

Sono quindi anch'io del parere di continuare i nostri lavori e di determinare gli aumenti. In tal modo verremmo incontro ai desideri sia degli albergatori, che attendono gli aumenti, sia dei proprietari, che si trovano in una precaria situazione, perchè debbono eseguire lavori di manutenzione e sono tenuti al pagamento delle tasse, e raggiungeremo lo scopo che il senatore Borromeo si è prefisso, proponendo l'ordine del giorno che la nostra Commissione ha già approvato.

BORROMEO. Ritengo che si debba discutere della pregiudiziale che in modo molto drastico ha posto il collega Tomè, il quale ha detto che, avendo il Governo presentato un decreto-legge, tutto quello che abbiamo fin qui fatto è superato. Io non condivido affatto questo apprezzamento e non capisco da quale precisa norma il collega Tomè deduca che la presentazione di un decreto-legge paralizzi l'attività del Parlamento e faccia cadere nel nulla tutto quello che il Parlamento o una Commissione in sede deliberante abbiano approvato. Inoltre il senatore Tomè dice che questo decreto-legge si preoccupa di disporre provvisoriamente sulla stessa materia che abbiamo trattato e che abbiamo creduto di disciplinare provvisoriamente;

e anche questo non è esatto, perchè il decreto-legge provvede soltanto alla proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni, e non disciplina tutta la materia. Infatti, tra l'altro (e con questo mi riallaccio alla preoccupazione del collega e De Gasperis) non provvede per quanto riguarda l'aumento dei canoni, che invece noi abbiamo disposto a partire dal 1° gennaio 1951.

Ora, se non approvassimo il disegno di legge da me proposto, ci troveremo domani in una situazione molto difficile; lo stesso senatore De Gasperis si è preoccupato del fatto che la Assemblea non voglia concedere l'effetto retroattivo all'aumento dei canoni.

D'altra parte, quello che afferma il collega Tomè non è esatto nè giuridicamente nè sostanzialmente. Noi siamo qui convocati in sede deliberante: ritengo che non si possa non condividere l'opinione del collega Rizzo, e cioè che possiamo continuare per la strada che abbiamo imboccato. Ciò non significa critica al Governo; il Governo ha avuto la stessa nostra preoccupazione, vale a dire che, nella eventualità della scadenza al 16 aprile del vincolo alberghiero, questa scadenza potesse favorire possibili speculazioni in aperto contrasto con gli interessi essenziali del Paese nel campo turistico. È soltanto questa preoccupazione che ha indotto il Governo, quando mancavano cinque giorni alla scadenza, e nella previsione che le due Camere non facessero in tempo ed approvare la leggina stralcio, ad emanare il decreto legge.

Ma ciò non ci impedisce di continuare il nostro lavoro.

Da alcuni colleghi è stato proposto (e credo che siano nel giusto) di continuare i nostri lavori ed approvare la leggina stralcio, tanto più che non abbiamo più il termine di cinque giorni che avremmo avuto se il Governo non avesse presentato il decreto-legge. Noi presumiamo che entro i 60 giorni — termine utile per la ratifica del decreto-legge — la nostra leggina sarà approvata da entrambi i rami del Parlamento e il decreto-legge decadrà.

CAPPA. Intendo parlare proprio sull'ordine dei lavori per vedere di concludere qualcosa di pratico. Non credo sia il caso di drammatizzare, come hanno fatto gli amici della sinistra, sull'intervento governativo in tale materia. Comunque, quel che mi preoccupa è il fatto che si

possa arrivare, dopo la ratifica del decreto-legge, al 30 giugno, termine ultimo di scadenza, senza esser giunti ad una concreta soluzione.

Ora è stato rilevato anche dal collega Rizzo che vi è stato proprio un impegno da parte di tutti, in quanto ci eravamo trovati d'accordo sull'ordine del giorno del senatore Borromeo, nel prorogare il vincolo alberghiero e nello stesso tempo nel concedere ai proprietari degli immobili alberghieri un aumento del 125 per cento dell'affitto. Se non provvediamo tempestivamente, onorevole Presidente, alla fine di giugno metteremo il Governo nella condizione di fare un altro decreto-legge di proroga. E a questa conclusione ci porterebbero involontariamente soprattutto coloro che vogliono invece un maggiore intervento a favore dei proprietari degli immobili alberghieri, in quanto non trovano giusto che si proroghino i contratti di locazione fino al 1955. Probabilmente i sostenitori di questa causa, che può anche essere giusta, faranno un giuoco contrario ai proprietari degli immobili alberghieri, poichè questi ultimi non verranno nemmeno ad avere la maggiorazione del fitto, che invece otterrebbero con la retrodatazione al 1° gennaio 1951. Tenete conto anche, egregi colleghi, che, se non si provvede prima della fine di giugno, sarà molto difficile che anche l'altro ramo del Parlamento approvi la retrodatazione dell'aumento al 1° gennaio 1951.

Ed allora vediamo praticamente che cosa si può fare con senso di equità ed anche per adempiere al nostro compito legislativo. Aderisco completamente alla tesi del collega senatore Rizzo. In sede deliberante abbiamo discusso un disegno di legge regolarmente deferito al nostro esame. Probabilmente il Governo ha ritenuto che la nostra Commissione non potesse provvedere in tempo, o che anche l'altro ramo del Parlamento non potesse in tempo approvarlo, ed è intervenuto con il decreto-legge che deve essere ratificato entro 60 giorni. Ma questo non impedisce che noi proseguiamo l'approvazione del disegno di legge Borromeo. Il decreto-legge fatalmente cadrà, non ci sarà più necessità della sua ratifica, se nel frattempo anche l'altro ramo del Parlamento avrà provveduto all'approvazione della leggina stralcio. Mi sembra in tal modo che in realtà facciamo un provvedimento di equità che è una conciliazione fra le due tesi opposte, e non credo che danneggeremo

i proprietari degli immobili alberghieri, perchè intanto diamo già loro l'aumento sull'affitto del 125 per cento.

Per queste ragioni mi associo pienamente alla proposta del senatore Rizzo.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Dopo quanto è stato dichiarato da eminenti membri della Commissione, ritengo che non vi sia altro da aggiungere, per giustificare il provvedimento adottato dal Governo, la cui importanza e necessità credo debbano essere ormai chiare ad ognuno. Esso non è ispirato nè dall'interesse dei proprietari degli immobili in questione, nè da quello degli albergatori, ma ha l'unico scopo di ovviare al pericolo che immobili, attualmente adibiti ad uso alberghiero, vengano venduti, ciò che senza dubbio molti proprietari farebbero, anche solo a scopo cautelativo, per ottenere quei benefici economici che, vigendo l'attuale blocco dei fitti per gli alberghi, dai fitti stessi non potrebbero mai ritrarre.

Il decreto risponde pertanto ad un effettivo ed innegabile interesse nazionale, nel campo turistico.

CAPPA. Il decreto poteva tener conto delle conclusioni a cui era giunta la Commissione, e cioè imporre l'aumento dei canoni.

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Faccio osservare al senatore Cappa che quel voto era stato espresso dalla sola Commissione del Senato, e non anche da quella della Camera, per cui non si poteva prevedere se anche l'altro ramo del Parlamento sarebbe stato disposto ad adottare l'aumento indicato da questa Commissione. D'altro canto, il fatto stesso di considerare la questione dei canoni in un decreto il quale aveva il solo fine di impedire quel danno e di ovviare a quei pericoli ai quali ho già accennato, avrebbe potuto suscitare lamentele d'altro genere. Comunque ritengo e spero che questa questione debba considerarsi ormai superata.

Mi sia consentito ancora di esprimere la preghiera che si arrivi a varare con una certa sollecitudine il progetto di legge presentato fin dal 14 marzo dai senatori Bisori, Bergmann e Cingolani, tenendo presente il progetto governativo, che fu studiato dagli organi competenti per oltre un anno. Il problema è diventato ormai scottante e la sua soluzione non può subire ulteriori dilazioni. Faccio presente che, nel corso

delle trattative per la elaborazione del progetto governativo, i veri e diretti interessati, cioè gli albergatori da una parte e i proprietari di immobili dall'altra, si sono accordati su tale progetto, tanto che non fu necessario quasi nessun ritocco. Non sembrerebbe opportuno prolungare il dibattito, per andare magari oltre quelle che sono le necessità e i desideri di queste due grandi categorie. L'essenziale è che si giunga presto ad approvare la legge, soddisfacendo, per quanto possibile, le esigenze e le aspirazioni degli interessati, che hanno trovato piena rispondenza, come ho detto, nel progetto di legge presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto io credo che la discussione sulla nuova situazione creatasi in seguito all'emanazione del decreto-legge possa considerarsi chiusa, apparendo ormai pressochè unanime l'accordo fra i membri della Commissione nel senso di sospendere oggi la riunione, per continuare la discussione degli emendamenti presentati dal senatore Borromeo nella riunione successiva.

Quanto al progetto di legge degli onorevoli Bisori e Bergmann, nonchè all'analogo progetto governativo, l'onorevole Alto Commissario ci ha ora informato che gli interessati sono giunti a determinati accordi, e noi di tali accordi terremo conto nel corso dell'esame dei progetti di legge che ci sono stati presentati, per quanto questo non ci può evidentemente impedire, come assemblea parlamentare, di prendere decisioni anche in contrasto con tali accordi, qualora lo ritenessimo opportuno nell'interesse generale che deve prevalere su quello delle categorie interessate. Del resto, in sede referente, potremmo esprimerci con maggiore ampiezza di quanto ci sia lecito fare nel limitato ambito del disegno di legge che è stato sottoposto al nostro esame in sede deliberante.

Per quanto concerne quest'ultimo disegno di legge, osservo che, a mio avviso, l'approvazione di esso non è esclusa dal fatto che sia intervenuto un decreto legge in materia, dato che il decreto-legge, come giustamente è stato rilevato, non può sottrarre al Parlamento i suoi precisi diritti, nè può sopprimere o invalidare quello che in sede parlamentare sia stato stabilito, dall'una o dall'altra delle due Camere. Il decreto-legge ha quell'efficacia che è esattamente indicata nella Carta costituzionale e per quel determinato periodo di tempo in essa stabilito.

Come è ovvio, le deliberazioni del Parlamento hanno una ben diversa efficacia, anche nel tempo.

Per quanto riguarda infine l'ordine dei lavori, ritengo che si debba procedere nell'esame del disegno di legge che abbiamo sott'occhio, fino a giungere ad una deliberazione definitiva, per prendere poi in esame gli altri disegni di legge, in sede referente, oltre il decreto-legge, per la ratifica del quale esiste, com'è noto, un termine di sessanta giorni.

GRISOLIA. Tenendo presente quanto hanno dichiarato i precedenti oratori e considerando che di questo disegno di legge abbiamo già approvato i criteri di massima, di cui gli emendamenti proposti dal senatore Borromeo non sono che la stretta applicazione, ritengo che si possa senz'altro proseguire nella discussione, onde giungere stamani stesso alla votazione definitiva.

MENGHI. Sono anch'io del parere che sia opportuno continuare i nostri lavori per approvare il disegno di legge dell'onorevole Borromeo, prescindendo completamente dal decreto-legge, che esamineremo a suo tempo.

Prendo lo spunto poi da quello che ha detto l'onorevole Alto Commissario per pregarlo di far pervenire alla Presidenza il testo dei voti espressi dalle categorie interessate. Noi potremo tenerne conto o meno, ma ritengo che sia comunque opportuno che noi siamo ufficialmente informati degli accordi intervenuti e dei desideri manifestati.

BRASCHI. Dopo aver ascoltato le osservazioni dell'onorevole Rizzo, dichiaro di aderire alle conclusioni a cui egli è giunto.

GAVINA. Mi associo alle osservazioni fin qui fatte. Desidero aggiungere ancora una osservazione: se il Parlamento, nel corso dei sessanta giorni entro i quali il decreto-legge deve essere ratificato, approva il disegno di legge proposto dal senatore Borromeo, automaticamente il decreto-legge non avrà più ragione di essere, mentre avrà ottenuto intanto il risultato di darci il tempo necessario per prendere una deliberazione sul disegno di legge del senatore Borromeo.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione è unanime nel ritenere di dover esaminare anzitutto il disegno di legge presentato dal senatore Borromeo, resta solo da prendere una de-

cisione sulla proposta dell'onorevole Grisolia di continuarne senz'altro l'esame oggi stesso.

RIZZO DOMENICO. Osservo che l'onorevole Borromeo fu incaricato da tutti noi di formulare per iscritto proposte già verbalmente concordate; pertanto, se non si solleveranno ulteriori obiezioni, noi potremo rapidamente giungere all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli edifici che sono interamente o prevalentemente destinati ad uso di albergo di lusso, di 1ª e 2ª categoria, o ad uso di pensione di 1ª categoria, non possono essere adibiti ad altro uso fino al 31 dicembre 1955 senza l'autorizzazione del Prefetto della provincia nella quale l'immobile è situato.

Il divieto si applica anche nel caso di vendita dell'immobile o di mutamento del conduttore.

L'autorizzazione avanti prevista potrà essere data dal Prefetto, sentito il parere dell'Ufficio provinciale del turismo e delle Associazioni di categoria, quando la destinazione alberghiera non sia richiesta dalle esigenze ricettive.

Sono esclusi dal vincolo di cui al 1º comma gli immobili che siano stati destinati ad uso di albergo o pensione successivamente alla data del 1º gennaio 1947.

Sono del pari esclusi gli immobili che, per quanto destinati ad uso di albergo o locanda precedentemente a tale data, siano stati distrutti o danneggiati in maniera da non essere più adatti al detto uso e che siano stati o vengono ricostruiti successivamente alla data medesima.

Rimangono invece soggetti al vincolo gli immobili che siano stati costruiti o ricostruiti con contributi statali previsti dal decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il senatore Borromeo propone di sostituire il testo dell'articolo con il seguente: « Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, è prorogato al 31 dicembre 1951 ».

ROMANI, *Commissario per il turismo*. Vorrei osservare che con la dizione usata nell'emendamento il vincolo viene limitato al 31 dicembre 1951, mentre il termine di proroga dei contratti, secondo quanto è disposto successivamente, viene prorogato fino al 1955. Ora, vorrei rilevare che al Governo preme assai più il vincolo alberghiero che non la proroga dei contratti.

ZOLI. Faccio osservare all'onorevole rappresentante del Governo che, sebbene nel testo dell'articolo 1 il termine per il vincolo alberghiero venga fissato al 31 dicembre 1951, nel nuovo articolo 5, proposto oggi dal senatore Borromeo, si prevede esplicitamente che: « Con altra legge saranno dettate nuove norme relative al vincolo alberghiero, all'ulteriore aumento delle pigioni a partire dal 1º gennaio 1952, ed ai casi di aeroga alla proroga dei contratti di locazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal senatore Borromeo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Prefetto può, sentiti i pareri indicati nell'articolo 1 ed ove lo richiedano le esigenze ricettive, imporre il vincolo anche agli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda che siano esclusi ai sensi dell'articolo 1.

Di questo articolo il senatore Borromeo propone la soppressione. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 3.

Il decreto prefettizio previsto negli articoli precedenti ha carattere di provvedimento definitivo.

Il senatore Borromeo propone la soppressione anche di questo articolo. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 4.

Le locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogate in virtù del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1955.

La proroga prevista nel precedente comma rimane ferma anche nel caso di trasferimento, a qualunque titolo, della proprietà o dell'usufrutto dell'immobile.

Essendo stati soppressi gli articoli 2 e 3, questo articolo avrà il numero 2.

Il senatore Borromeo propone di sostituire il testo del primo comma di questo articolo con il seguente:

« I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogati in virtù del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, o per accordo tra le parti in base all'articolo 29 dello stesso decreto, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1955, qualora la locazione abbia scadenza anteriore a tale data ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le pigioni dovute per le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già aumentate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 primo comma del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 540, sono aumentate, con decorrenza dal 1° gennaio 1951, nella misura del 125 per cento sull'ammontare dovuto alla data del 31 dicembre 1950. Con altra legge sarà determinata la misura delle pigioni dal 1° gennaio 1952.

Il locatore ha diritto di rivalersi sui conduttori di alberghi, pensioni o locande, che non occupando l'intero immobile lo godono in comunione con altri inquilini, degli oneri a lui derivanti per il servizio di pulizia e di portierato, per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, per la fornitura dell'acqua e della luce e per lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, deduzione fatta del 20 per cento.

Tale rivalsa per quanto concerne l'ascensore è fatta in proporzione dell'uso che ciascun inquilino può farne, negli altri casi in proporzione del canone locatizio, ferme le diverse disposizioni che regolano il condominio.

Il locatore deve comunicare ai conduttori le distinte delle spese per cui chiede la rivalsa.

Questo articolo diventa l'articolo 3.

Il senatore Borromeo propone di sopprimere, nel primo comma, le parole: « Con altra legge sarà determinata la misura delle pigioni dal 1° gennaio 1952 ». Chi approva la soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione il primo comma così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Borromeo propone inoltre di aggiungere dopo il primo il seguente comma:

« Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quello corrisposto anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dai decreti legislativi 6 dicembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540, e dalla presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni ».

Il senatore De Gasperis propone di sopprimere, nell'emendamento, le parole da « a meno che essi siano » alla fine.

DE GASPERIS. Il mio emendamento è suggerito dalla necessità di evitare sperequazioni, nell'applicazione della legge. Occorre infatti ricordare che, a norma delle disposizioni legislative precedenti, l'aumento veniva fissato a seconda della data in cui venne stipulato il contratto. Poichè si è ritenuto invece ora di appli-

care una stessa percentuale di aumento in ogni caso, si verificheranno inevitabilmente notevoli sperequazioni fra chi convenne con il proprietario un determinato aumento e chi invece non ritenne di addivenire ad un accordo. A tale situazione, non si va incontro, a mio parere, con l'emendamento proposto.

ZOLI. Il senatore De Gasperis mi pare non abbia compreso esattamente il significato dell'emendamento. In sostanza l'emendamento dice questo: oggi i canoni di affitto sono pari a sei: secondo il disegno di legge debbono salire a quindici; se c'è un proprietario che è già ad otto sale a venti; se invece vi è un proprietario che è a quattro, salirà a quindici. Questo dice l'emendamento, poichè i canoni inferiori convenuti dalle parti vengono riportati allo stesso livello degli altri. Con questi chiarimenti, penso che il senatore De Gasperis debba ritenersi soddisfatto.

DE GASPERIS. Ritiro il mio emendamento, ma dichiaro che voterò contro l'emendamento Borromeo e che mi riservo di tornare a suo tempo sull'intera questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Borromeo, di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Borromeo propone inoltre di formare un nuovo articolo con i commi 2º, 3º e 4º dell'articolo 5 del disegno di legge, articolo che avrà il numero 4. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il nuovo articolo 3 risulta pertanto costituito

di due soli commi. Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo articolo 4.

(È approvato).

L'onorevole Borromeo propone inoltre di aggiungere il seguente articolo nuovo:

Art. 5.

Con altra legge saranno dettate nuove norme relative al vincolo alberghiero, all'ulteriore aumento delle pigioni a partire dal 1º gennaio 1952, ed ai casi di deroga alla proroga dei contratti di locazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Per tutto quanto non risulta diversamente regolato dalla presente legge continueranno ad aver vigore le disposizioni vigenti.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,45.